

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE, LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO, IL RIORDINO DELLE GARANZIE MOBILIARI, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA

(COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014)

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL CdM IL 17.12.2013

INDICE

1. Misure per la maggiore efficienza del processo di cognizione	002
2. Ricerca dei beni da pignorare ed espropriazione forzata di crediti	004
3. Disciplina delle garanzie mobiliari non possessorie	006
4. Modifiche al codice di procedura civile	009
5. Modifiche alle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ.	035
6. Modifiche al codice civile	038
7. Modifica delle disposizioni di attuazione al codice civile	043
8. Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche	044
9. <i>Testo del DDL</i>	048

TAVOLE SINOTTICHE
a cura di **Giuseppe Buffone**
Tribunale di Milano

MISURE PER LA MAGGIORE EFFICIENZA DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE	CONTENUTI
<i>Termini e contenuti della delegazione legislativa</i>	Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni per l'efficienza e l'accelerazione del processo civile di cognizione e del processo di esecuzione forzata secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella delega
<i>Mutamento ex officio del rito da ordinario a sommario di cognizione</i>	Il giudice, all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, può disporre il mutamento del rito ordinario di cognizione nel rito sommario di cognizione, quando ritiene che sia sufficiente un'istruzione sommaria
<i>Motivazione su richiesta</i>	Il giudice può definire i giudizi di primo grado mediante dispositivo corredato dall'indicazione dei fatti e delle norme che fondano la decisione e delimitano l'oggetto dell'accertamento, riconoscendo alle parti il diritto di ottenere la motivazione della decisione da impugnare, a richiesta e previo versamento di una quota del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
<i>Motivazione della decisione di appello, per rinvio alla sentenza di primo grado</i>	La motivazione dei provvedimenti che definiscono il giudizio in grado d'appello può consistere nel richiamo della motivazione del provvedimento impugnato
<i>Giudice di appello in composizione monocratica</i>	La corte d'appello giudica in composizione monocratica nelle controversie pendenti in grado d'appello, che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, risultano iscritte a ruolo in appello da oltre tre anni e vertono in materia di condominio, diritti reali e possesso, divisione, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti con danni esclusivamente a cose, nonché nelle materie indicate nell'articolo 445-bis del codice di procedura civile
<i>Astreintes ex art. 614-bis cpc</i>	Viene esteso l'ambito di operatività delle misure di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile, prevedendone l'adozione anche d'ufficio e in particolare consentendone l'applicazione anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi dagli obblighi di fare infungibili e non fare, sempre che non consistenti nel pagamento di una somma di denaro, e garantendo al debitore, quando il provvedimento di condanna non è più suscettibile di impugnazione, la facoltà di far valere la grave

	difficoltà di adempiere spontaneamente per causa a lui non imputabile
<i>Responsabilità medica e da circolazione stradale: obbligo di preliminare consulenza tecnica con fini conciliativi, ex art. 696-bis cpc</i>	Nelle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ovvero da responsabilità medica e sanitaria, l'espletamento del procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile costituisce condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio di merito, con conseguente esonero dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
<i>Rafforzamento della condanna ex art. 96 cpc</i>	Nei casi di condanna a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il difensore è responsabile in solido con la parte, nei casi indicati dalla legge
<i>Autentica delle copie degli atti del processo a cura del difensore</i>	Il difensore ha il potere di autenticare le copie di tutti gli atti del processo
<i>Riduzione dei tempi del periodo feriale</i>	E' prevista la riduzione del periodo feriale di sospensione dei termini processuali.

RICERCA DEI BENI DA PIGNORARE ED ESPROPRIAZIONE FORZATA DI CREDITI

DELEGA AL GOVERNO	CONTENUTI
<i>Ricerca delle cose e dei crediti da pignorare anche con modalità telematiche, previo versamento di un contributo unificato</i>	a) prevedere che, ad istanza del creditore, su autorizzazione del presidente del tribunale e previo pagamento del contributo unificato, la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare sia eseguita dagli ufficiali giudiziari anche con modalità telematiche mediante l'accesso a specifiche banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e stabilire che l'istanza tenga luogo della richiesta di pignoramento;
<i>Contributo unificato destinato al miglioramento del funzionamento degli uffici</i>	b) prevedere che gli introiti derivanti dal versamento del contributo unificato di cui alla lettera a) siano destinati a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari e degli uffici NEP, con particolare riferimento ai servizi informatici;
<i>Facoltà del creditore procedente di individuare i crediti o le cose da sottoporre a pignoramento</i>	c) rimettere al creditore procedente l'individuazione dei crediti o delle cose da sottoporre a pignoramento quando l'accesso alle banche dati di cui alla lettera a) ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che si trovano nella disponibilità di terzi ovvero sia crediti che cose del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi;
<i>Notifica dei crediti individuati all'esito delle ricerche telematiche</i>	d) prevedere che quando l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore l'ufficiale giudiziario li pignori direttamente notificando il verbale delle operazioni di ricerca al debitore e al terzo;
<i>Competenza territoriale del luogo di residenza del debitore per l'espropriazione dei crediti</i>	e) modificare il criterio di competenza territoriale relativo ai procedimenti di espropriazione forzata di crediti, prevedendo la competenza del giudice del luogo ove risiede il debitore; quando il debitore risiede all'estero o è una pubblica amministrazione, stabilire uno specifico criterio di competenza territoriale, che assicuri la concentrazione dei procedimenti proposti nei confronti del medesimo debitore;
<i>Terzo tenuto al pagamento dei crediti</i>	f) prevedere, in conseguenza di quanto previsto alla lettera e), che anche il terzo tenuto al pagamento di uno dei crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile comunichi la dichiarazione di cui all'articolo 547 del predetto codice a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;

<i>Avvertimenti al terzo</i>	g) prevedere che l'atto con cui si procede al pignoramento di crediti, ivi compreso il verbale di cui alla lettera d), contenga l'avvertimento al terzo delle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione in udienza;
<i>Compenso per l'esecuzione</i>	h) stabilire un compenso aggiuntivo, rientrante tra le spese di esecuzione e parametrato al valore di realizzo o di assegnazione delle cose pignorate o al valore dei crediti, da ripartire tra l'ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto all'interrogazione delle banche dati, l'ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto al pignoramento, nonché gli altri ufficiali giudiziari o funzionari del medesimo ufficio addetti al servizio esecuzioni;
<i>Interrogazione delle banche dati pubbliche</i>	i) individuare altre materie in cui l'autorità giudiziaria può avvalersi dell'ufficiale giudiziario per l'interrogazione delle banche dati di cui alla lettera a);
<i>Spesa pubblica e oneri</i>	l) assicurare che dall'attuazione dei criteri direttivi di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o minori entrate, ivi comprese quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

DELEGA AL GOVERNO	CONTENUTI
Garanzia mobiliare senza spossessamento	a) prevedere una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento come istituto di diritto comune, disciplinandone i requisiti e le modalità di costituzione, le regole di opponibilità ai terzi e la disciplina del concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione, anche attraverso l'iscrizione in apposito registro informatizzato;
Oggetto della garanzia	b) stabilire che la garanzia mobiliare possa avere ad oggetto un bene o una pluralità di beni, materiali o immateriali, individuati anche per tipologie o categorie funzionali e in relazione al loro valore, e a tal fine prevedere che, nell'ipotesi in cui la garanzia abbia ad oggetto beni futuri, questi siano determinabili;
Crediti per cui costituita la garanzia	c) prevedere che la garanzia possa essere costituita per uno o più crediti presenti o futuri, determinati o determinabili anche in relazione a rapporti futuri, ferma restando la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito;
Forma e contenuti dell'atto costitutivo della garanzia	d) prescrivere che l'atto costitutivo della garanzia sia redatto per iscritto, con indicazione dei beni o delle tipologie o categorie di beni gravati dal diritto di prelazione;
Registro informatizzato delle garanzie mobiliari	<p>e) istituire un registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, e a tale scopo:</p> <p>1) stabilire che l'iscrizione della garanzia contenga almeno i seguenti dati: l'identità e l'indirizzo o la sede del creditore garantito; l'identità e l'indirizzo o la sede del debitore; la descrizione dei beni oggetto di garanzia individuati a norma della lettera b); l'ammontare massimo dei crediti garantiti;</p> <p>2) prevedere che la garanzia prenda grado e sia opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel registro;</p> <p>3) prevedere che la garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, possa essere utilizzata a garanzia di crediti diversi o</p>

	<p>ulteriori rispetto a quelli individuati nell'atto costitutivo, qualora l'atto costitutivo lo preveda espressamente e sempre che il relativo patto sia annotato, anche successivamente, in margine all'iscrizione;</p> <p>4) prevedere che, nel caso di cui al numero 3), la garanzia mantenga il grado preso al momento dell'iscrizione, disciplinando il concorso conseguente alle eventuali plurime annotazioni;</p> <p>5) subordinare le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in denaro determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro;</p>
Poteri di disposizione del datore della garanzia sui beni costituenti la garanzia stessa	f) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;
Imprenditore datore di garanzia	g) prevedere che, qualora il datore della garanzia sia un imprenditore, e fatto salvo il diverso accordo delle parti, lo stesso possa disporre dei beni oggetto di garanzia nell'esercizio della propria attività economica, estendendosi in tal caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa;
Deroga al patto commissorio	<p>h) ammettere che, anche in deroga al divieto del patto commissorio, la convenzione costitutiva possa prevedere che, al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore possa procedere stragiudizialmente alla vendita, richiedere l'assegnazione in pagamento dei beni oggetto di garanzia o adottare altre modalità di realizzazione economicamente ragionevoli, a condizione che il loro valore sia determinato in maniera oggettiva, tramite la quotazione di mercato o stima di un professionista nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza, designato dal giudice, salvo l'obbligo del creditore di restituire al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito, subito dopo la realizzazione della garanzia;</p> <p>i) prevedere forme di pubblicità e controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera h), e regolare i conseguenti rapporti tra l'escussione stragiudiziale stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali;</p>

Protezione del debitore consumatore e coordinamento con le altre disposizioni	<p>l) adottare misure adeguate per la protezione del debitore consumatore, e in particolare stabilire che, ai fini della validità dell'accordo di garanzia, non è ammessa una descrizione per tipologie o categorie dei beni;</p> <p>m) adottare tutte le ulteriori misure necessarie, al fine di coordinare la disciplina delle garanzie mobiliari non possessorie con la normativa vigente, in materia di responsabilità patrimoniale, cause di prelazione e tutela giurisdizionale dei diritti, nonché con le norme in materia bancaria e creditizia, proprietà industriale, procedure esecutive e concorsuali e tutela dei dati personali</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 126. (Contenuto del processo verbale)</p> <p>Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.</p> <p>Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione.</p>	<p>Art. 126. (Contenuto del processo verbale)</p> <p>Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.</p> <p>Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione.</p>
<p>Art. 207. (Processo verbale dell'assunzione)</p> <p>Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante che le sottoscrive.</p> <p>Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.</p>	<p>Art. 207. (Processo verbale dell'assunzione)</p> <p>Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante che le sottoscrive.</p> <p>Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.</p>
<p>Art. 503. (Modi della vendita forzata)</p> <p>La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.</p>	<p>Art. 503 (Modi della vendita forzata).</p> <p>La vendita forzata è fatta senza incanto, secondo le forme previste nei capi seguenti</p>
<p>Art. 518, comma IV (Forma del pignoramento)</p> <p>Il processo verbale, il titolo esecutivo e il</p>	<p>Art. 518, comma IV (Forma del pignoramento)</p> <p>Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati</p>

<p>precepto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.</p>	<p>dall'ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo</p>
<p>Art. 520. (Custodia dei mobili pignorati)</p> <p>L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina.</p> <p>Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice</p>	<p>Art. 520. (Custodia dei mobili pignorati)</p> <p>L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina.</p> <p>Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede affidandole immediatamente a un custode nominato a norma dell'articolo 521</p>
<p>Art. 521. (Nomina e obblighi del custode)</p> <p>Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, ne' il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.</p>	<p>Art. 521. (Nomina e obblighi del custode)</p> <p>Possono essere nominati custode esclusivamente gli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. In ogni caso il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, può con provvedimento motivato nominare custode delle cose pignorate altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice o uno dei professionisti delegati iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 179-ter delle medesime disposizioni</p>

<p>Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.</p> <p>Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.</p> <p>Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'art. 593.</p> <p>Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.</p>	<p>Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.</p> <p>Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.</p> <p>Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'art. 593.</p> <p>Entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di vendita, il custode nominato ai sensi del primo comma, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Il custode, quando risulta necessario per apprendere i beni, può aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati il custode può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro conservazione nel luogo in cui si trovano</p>
<p>Art. 530. (Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita)</p> <p>Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.</p> <p>All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.</p> <p>Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.</p> <p>Se vi sono opposizioni il giudice</p>	<p>Art. 530. (Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita)</p> <p>Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.</p> <p>All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.</p> <p>Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.</p> <p>Se vi sono opposizioni il giudice</p>

<p>dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.</p> <p>Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.</p> <p>Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.</p> <p>In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto</p>	<p>dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.</p> <p>Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.</p> <p>Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura</p> <p>In ogni caso il giudice dell'esecuzione dispone che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto</p>
<p>Art. 532. (Vendita a mezzo di commissionario)</p> <p>Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.</p> <p>Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al</p>	<p>Art. 532. (Vendita senza incanto a mezzo di commissionario)</p> <p>Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto dei beni pignorati tramite commissionario. Le cose pignorate sono affidate, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario, all'istituto vendite giudiziarie ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice o ad uno dei professionisti delegati iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 179-ter delle medesime disposizioni</p> <p>Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al</p>

<p>raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.</p> <p>Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.</p>	<p>raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi e il termine finale alla cui scadenza il commissionario restituisce gli atti in cancelleria affinché, sentite le parti, si proceda a norma dell'articolo 187-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice</p> <p>Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.</p>
<p>Art. 533. (Obblighi del commissionario)</p> <p>Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento.</p> <p>Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto.</p> <p>Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.</p>	<p>Art. 533. (Obblighi del commissionario)</p> <p>Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento.</p> <p>Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell'art. 532, secondo comma, secondo periodo, il commissionario restituisce immediatamente gli atti</p> <p>Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.</p>
<p>Art. 534. (Vendita all'incanto)</p> <p>Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.</p> <p>Nello stesso provvedimento il giudice</p>	<p>ABROGATO</p>

<p>dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.</p>	
<p>Art. 534-bis. (Delega delle operazioni di vendita)</p> <p>Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 534-ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione)</p> <p>Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.</p> <p>Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.</p>	<p>Art. 534-ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione)</p> <p>Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il commissionario delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del commissionario con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.</p> <p>Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.</p>
<p>Art. 535. (Prezzo base dell'incanto)</p> <p>Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita. In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le</p>	<p>Art. 535. (Prezzo minimo di vendita)</p> <p>Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita. In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il minimo della vendita o autorizza, se le circostanze lo</p>

<p>circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.</p>	<p>consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.</p>
<p>Art. 536. (Trasporto e ricognizione delle cose da vendere)</p> <p>Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica.</p> <p>In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.</p>	<p>Art. 536. (Trasporto e ricognizione delle cose da vendere)</p> <p>Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per la vendita, e può richiedere l'intervento della forza pubblica.</p> <p>In ogni caso, prima di addivenire alle vendite deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.</p>
<p>Art. 537. (Modo dell'incanto)</p> <p>Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.</p> <p>Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.</p> <p>Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.</p>	<p>Art. 537. (Modo dell'incanto)</p> <p>Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.</p> <p>Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.</p> <p>Della vendita si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.</p>
<p>Art. 538. (Nuovo incanto)</p> <p>Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 540. (Pagamento del prezzo e rivendita)</p> <p>Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.</p> <p>La somma ricavata dalla vendita è</p>	<p>Art. 540. (Pagamento del prezzo e rivendita)</p> <p>Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo esperimento di vendita, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.</p> <p>La somma ricavata dalla vendita è</p>

<p>immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.</p>	<p>immediatamente depositata secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di cui all'articolo 530</p>
<p>Art. 543. (Forma del pignoramento)</p> <p>Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.</p> <p>L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore precedente; 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. <p>Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.</p> <p>L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.</p>	<p>Art. 543. (Forma del pignoramento)</p> <p>Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.</p> <p>L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore precedente; 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. <p>Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.</p> <p>L'originale dell'atto di citazione il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati dall'ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dall'ultima notificazione. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi trenta giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo</p>

<p>Art. 557. (Deposito dell'atto di pignoramento)</p> <p>L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.</p> <p>Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.</p> <p>Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.</p>	<p>Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento).</p> <p>L'atto di pignoramento è consegnato dall'ufficiale giudiziario al creditore immediatamente dopo l'ultima notificazione</p> <p>Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con il titolo esecutivo, il precetto e il pignoramento entro dieci giorni dalla consegna di quest'ultimo. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.</p> <p>Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. L'atto di pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.</p>
<p>Art. 559. (Custodia dei beni pignorati)</p> <p>Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze, e i frutti senza diritto a compenso.</p> <p>Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.</p> <p>Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.</p> <p>Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.</p> <p>Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto.</p> <p>I provvedimenti di cui ai commi che precedono</p>	<p>Art. 559. (Custodia dei beni pignorati)</p> <p>Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze, e i frutti senza diritto a compenso.</p> <p>Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.</p> <p>Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.</p> <p>Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.</p> <p>Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto.</p> <p>I provvedimenti di cui ai commi che precedono</p>

sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.	sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.
<p>Art. 560. (Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)</p> <p>Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.</p> <p>Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità</p>	<p>Art. 560. (Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)</p> <p>Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando autorizza la vendita</p> <p>Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità</p>
<p>Art. 569. (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita)</p> <p>A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.</p>	<p>Art. 569. (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita)</p> <p>A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.</p>

<p>All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.</p> <p>Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.</p> <p>Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.</p> <p>Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.</p> <p>Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.</p>	<p>All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.</p> <p>Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.</p> <p>Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.</p> <p>Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.</p> <p>Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.</p>
<p>Art. 571. (Offerte d'acquisto)</p> <p>Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.</p>	<p>Art. 571. (Offerte d'acquisto)</p> <p>Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.</p>

<p>L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.</p> <p>L'offerta è irrevocabile, salvo che: (...) (2) il giudice ordini l'incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.</p> <p>L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta.</p>	<p>L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.</p> <p>L'offerta è irrevocabile, salvo che: (...) (2) il giudice ordini l'incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.</p> <p>L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta.</p>
<p>Art. 572. (Deliberazione sull'offerta)</p> <p>Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta. Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.</p>	<p>Art. 572. ((Deliberazione sull'offerta)</p> <p>Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta. Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.</p>
<p>Art. 573. (Gara tra gli offerenti)</p> <p>Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.</p> <p>Se la gara non può aver luogo per mancanza di</p>	<p>Art. 573. (Gara tra gli offerenti)</p> <p>Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.</p> <p>Se la gara non può avere luogo per mancanza</p>

<p>adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.</p>	<p>di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore di colui che ha formulato l'offerta più conveniente. A parità di condizioni di offerta, la vendita è disposta a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo</p>
<p>Art. 575. (Termine delle offerte senza incanto)</p> <p>§ 3: VENDITA CON INCANTO</p>	<p>Art. 575. (Termine delle offerte senza incanto)</p> <p>§ 3: DISPOSIZIONI GENERALI SULLA VENDITA</p>
<p>Art. 576. (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita)</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti; 2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568; 3) il giorno e l'ora dell'incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma; 5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti; (1) 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito. <p>L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.</p>	<p>Art. 576. (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita)</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti; 2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568; 3) il giorno e l'ora dell'incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma; 5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti; (1) 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito. <p>L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.</p>
<p>Art. 578. (Delega a compiere la vendita)</p> <p>Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata.</p> <p>In tal caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato,</p>	<p>Art. 578. (Delega a compiere la vendita)</p> <p>Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione può stabilire che la stessa avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata.</p> <p>In tal caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato,</p>

<p>il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.</p> <p>Art. 579. (Persone ammesse agli incanti)</p> <p>Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.</p> <p>Art. 580. ((Prestazione della cauzione)</p> <p>Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.</p> <p>Art. 581. (Modalità dell'incanto)</p> <p>L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita. Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.</p> <p>Art. 583. (Aggiudicazione per persona da nominare)</p> <p>Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni</p>	<p>il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.</p> <p>Art. 579. (Persone ammesse agli incanti)</p> <p>Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.</p> <p>Art. 580. (Prestazione della cauzione)</p> <p>Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576. se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la vendita.</p> <p>Art. 581. (Modalità dell'incanto)</p> <p>L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita. Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.</p> <p>Art. 583. (Aggiudicazione per persona da nominare)</p> <p>Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dalla</p>
--	--

<p>dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.</p>	<p>vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.</p>
<p>Art. 584. (Offerte dopo l'incanto)</p> <p>Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.</p> <p>Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.</p> <p>Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.</p> <p>Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.</p> <p>Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.</p>	<p style="text-align: center;">ABROGATO</p>
<p>Art. 585. (Versamento del prezzo)</p> <p>L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.</p> <p>Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.</p> <p>Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di</p>	<p>Art. 585. (Versamento del prezzo)</p> <p>L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 569, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.</p> <p>Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.</p> <p>Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di</p>

<p>finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.</p>	<p>finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.</p>
<p>Art. 587. (Inadempienza dell'aggiudicatario)</p> <p>Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.</p> <p>Art. 588. (Termine per l'istanza di assegnazione)</p> <p>Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.</p>	<p>Art. 587. (Inadempienza dell'aggiudicatario)</p> <p>Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone una nuova vendita. Per la nuova vendita si procede a norma degli articoli 569 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.</p> <p>Art. 588. (Termine per l'istanza di assegnazione)</p> <p>Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.</p>
<p>Art. 590. (Provvedimento di assegnazione)</p> <p>Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.</p> <p>Art. 591. (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto)</p> <p>Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice</p>	<p>Art. 590. (Provvedimento di assegnazione)</p> <p>Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.</p> <p>Art. 591. (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuova vendita)</p> <p>Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice</p>

<p>dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.</p> <p>In quest'ultimo caso il giudice può altresì stabilire diverse Condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.</p> <p>Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.</p>	<p>dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 569 perché si proceda a nuova vendita.</p> <p>In quest'ultimo caso il giudice può altresì stabilire diverse Condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di non oltre un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.</p> <p>Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.</p>
<p>Art. 591-bis. (Delega delle operazioni di vendita)</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.</p> <p>Il professionista delegato provvede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 3) alla deliberazione sull'offerta a norma 	<p>Art. 591-bis. (Delega delle operazioni di vendita)</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, ed alla gara tra gli offerenti. Si applica l'articolo 569, quarto comma.</p> <p>Il professionista delegato provvede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 3) alla deliberazione sull'offerta a norma

<p>dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;</p> <p>4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;</p> <p>5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;</p> <p>6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;</p> <p>7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;</p> <p>8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;</p> <p>9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;</p> <p>10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;</p> <p>11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;</p> <p>12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;</p> <p>13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.</p> <p>Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma.</p>	<p>dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;</p> <p>4) alle operazioni di vendita e all'aggiudicazione dell'immobile;</p> <p>5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;</p> <p>6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;</p> <p>7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;</p> <p>8) alla fissazione della nuova vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;</p> <p>9) alla fissazione dell'ulteriore vendita nel caso previsto dall'articolo 587;</p> <p>10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;</p> <p>11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;</p> <p>12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;</p> <p>13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.</p> <p>Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni</p>
---	--

<p>All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.</p> <p>Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.</p> <p>Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.</p> <p>Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.</p> <p>Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.</p> <p>Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.</p> <p>I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.</p>	<p>di attuazione del presente codice.</p> <p>Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.</p> <p>Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.</p> <p>Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.</p> <p>Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.</p> <p>Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.</p> <p>I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.</p>
<p>Art. 595. (Cessazione dell'amministrazione giudiziaria)</p> <p>In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti,</p>	<p>Art. 595. (Cessazione dell'amministrazione giudiziaria)</p> <p>In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti,</p>

<p>proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.</p> <p>L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.</p>	<p>proceda a nuova vendita o all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.</p> <p>L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato una nuova vendita, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.</p>
<p>Art. 604. (Disposizioni particolari)</p> <p>Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.</p> <p>Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, e' sentito anche il terzo.</p>	<p>Art. 604. (Disposizioni particolari)</p> <p>Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 571, primo comma, primo periodo.</p> <p>Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, e' sentito anche il terzo.</p>
<p>Art. 609. (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione)</p> <p>Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporre la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.</p> <p>Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode</p>	<p>Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione).</p> <p>Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.</p> <p>Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di</p>

trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

	<p>In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.</p> <p>Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode</p>
<p>Art. 615. (Forma dell'opposizione)</p> <p>Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo' proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.</p> <p>Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita' dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto</p>	<p>Art. 615. (Forma dell'opposizione)</p> <p>Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo' proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è stata rigettata l'opposizione. L'inefficacia è dichiarata nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso della parte interessata.</p> <p>Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita' dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto</p>
<p>Art. 618. (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione)</p> <p>Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire</p>	<p>Art. 618. (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione)</p> <p>Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire</p>

<p>di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.</p>	<p>di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.</p> <p>Il provvedimento di sospensione perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è stata rigettata l'opposizione. L'inefficacia è dichiarata dal giudice dell'esecuzione su ricorso della parte interessata</p>
<p>Art. 624. (Sospensione per opposizione all'esecuzione)</p> <p>Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza</p> <p>Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.</p> <p>Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.</p> <p>La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618.</p>	<p>Art. 624. (Sospensione per opposizione all'esecuzione)</p> <p>Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza</p> <p>Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.</p> <p>Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.</p> <p>La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618.</p> <p>Il provvedimento di sospensione perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è stata rigettata l'opposizione. L'inefficacia è dichiarata dal giudice dell'esecuzione su ricorso della parte</p>

	interessata
<p>Art. 624-bis. (Sospensione su istanza delle parti)</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.</p> <p>Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.</p> <p>Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.</p>	<p>Art. 624-bis. (Sospensione su istanza delle parti)</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.</p> <p>Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.</p> <p>Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.</p>
<p>Art. 627. (Riassunzione)</p> <p>Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.</p>	<p>Art. 627. (Riassunzione)</p> <p>Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che rigetta l'opposizione.</p>

<p>Art. 733. (Vendita di beni)</p> <p>Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli artt. 534 e ss., in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.</p> <p>Art. 734. (Esito negativo dell'incanto)</p> <p>Se al primo incanto non e' fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'art. 376 primo comma del codice civile, l'ufficiale designato ne da' atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.</p> <p>Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.</p>	<p>Art. 733. (Vendita di beni).</p> <p>Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi a norma degli articoli 532 e seguenti per i beni mobili e degli articoli 569 e seguenti per i beni immobili, designa un soggetto che risiede nel circondario in cui è compreso il luogo ove si trovano i beni</p> <p>Art. 734. (Esito negativo della vendita)</p> <p>Se al primo esperimento di vendita non e' fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'art. 376 primo comma del codice civile, l'ufficiale designato ne da' atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.</p> <p>Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.</p>
<p>Art. 787. (Vendita di mobili)</p> <p>Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio</p>	<p>Art. 787. (Vendita di mobili)</p> <p>Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli articoli 532 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio</p>
<p>Art. 795. (Espropriazione)</p> <p>Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti. La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti. L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.</p>	<p>Art. 795. (Espropriazione)</p> <p>Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti. La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti. Le operazioni di vendita si aprono sul prezzo offerto dal creditore istante.</p>

<p>Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente. Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.</p>	<p>Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente. Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.</p>
---	---

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 159. (Istituti autorizzati all'incanto e alla amministrazione dei beni)</p> <p>Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del Codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del Codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.</p> <p>Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del Codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.</p> <p>Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.</p>	<p>Art. 159. (Istituti autorizzati alle vendite forzate e alla amministrazione dei beni)</p> <p>Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita dei beni mobili a norma dell'articolo 532 del Codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del Codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.</p> <p>Agli istituti autorizzati alle vendite forzate dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del Codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.</p> <p>Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.</p>
	<p>Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)</p> <p>La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione è redatta in conformità al modello adottato con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia.</p>
<p>Art. 161-bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)</p> <p>Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.</p>	<p>Art. 161-bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)</p> <p>Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell'art. 571 .</p>

-	<p>«Art. 164-bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata).</p> <p>Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.</p>
<p>Art. 169-bis. (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)</p> <p>Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.</p>	<p>Art. 169-bis. (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)</p> <p>Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.</p>
<p>Art. 169-ter. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)</p> <p>Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.</p>	<p>Art. 169-ter. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)</p> <p>Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.</p>
<p>Art. 169-quinquies. (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite)</p> <p>I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo</p>	<p>Art. 169-quinquies. (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite)</p> <p>I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo</p>
	<p>Art. 169-sexies. (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati)</p>

	<p>Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei mobili pignorati. Si applicano gli articoli 13 e seguenti di queste disposizioni in quanto compatibili.</p>
<p>Art. 173-quinquies. (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo)</p> <p>Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli. (2) Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma</p>	<p>Art. 173-quinquies. (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo)</p> <p>Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571 e 579 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli. (2) Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma</p>
<p>Art. 175. (Convocazione delle parti per l'incanto)</p> <p>Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo 575 del Codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori a norma dell'articolo 569 del Codice</p>	<p style="text-align: center;">ABROGATO</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 376. Vendita di beni.</p> <p>Nell'autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.</p> <p>Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.</p>	<p>Art. 376. Vendita di beni.</p> <p>Nell'autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi senza incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.</p> <p>Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.</p>
<p>Art. 719. Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari.</p> <p>Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.</p> <p>Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.</p>	<p>Art. 719. Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari.</p> <p>Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita senza incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.</p> <p>Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.</p>
<p>Art. 720. Immobili non divisibili.</p> <p>Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei</p>	<p>Art. 720. Immobili non divisibili.</p> <p>Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei</p>

<p>coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.</p>	<p>coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita senza incanto.</p>
<p>Art. 757. Diritto dell'erede sulla propria quota.</p> <p>Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.</p>	<p>Art. 757. Diritto dell'erede sulla propria quota.</p> <p>Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto a seguito di vendita forzata, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.</p>
<p>Art. 1506. Riscatto di parte indivisa.</p> <p>In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore .</p> <p>Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.</p>	<p>Art. 1506. Riscatto di parte indivisa.</p> <p>In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore .</p> <p>Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo a seguito di vendita forzata, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.</p>
<p>Art. 1515. Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore.</p> <p>Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.</p> <p>La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti, o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.</p> <p>Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali , la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.</p>	<p>Art. 1515. Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore.</p> <p>Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.</p> <p>La vendita è fatta senza incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti, o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.</p> <p>Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali , la vendita può essere fatta anche al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.</p>

<p>Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.</p>	<p>Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.</p>
<p>Art. 2466. Mancata esecuzione dei conferimenti.</p> <p>Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.</p> <p>Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto .</p> <p>Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.</p> <p>Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.</p> <p>Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirla con il versamento del corrispondente importo di danaro.</p>	<p>Art. 2466. Mancata esecuzione dei conferimenti.</p> <p>Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.</p> <p>Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta senza incanto.</p> <p>Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.</p> <p>Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.</p> <p>Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirla con il versamento del corrispondente importo di danaro.</p>
<p>Art. 2471. Espropriazione della partecipazione.</p> <p>La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese</p> <p>L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.</p>	<p>Art. 2471. Espropriazione della partecipazione.</p> <p>La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese</p> <p>L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.</p>

<p>Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.</p> <p>Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.</p>	<p>Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo senza incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.</p> <p>Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.</p>
<p>Art. 2646. Trascrizione delle divisioni.</p> <p>Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra conviventi, e i verbali di estrazione a sorte delle quote.</p> <p>Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.</p>	<p>Art. 2646. Trascrizione delle divisioni.</p> <p>Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante vendita forzata, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra conviventi, e i verbali di estrazione a sorte delle quote.</p> <p>Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.</p>
<p>Art. 2797. Forme della vendita.</p> <p>Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.</p> <p>Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma dell'articolo 166 del codice di procedura civile.</p> <p>Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.</p>	<p>Art. 2797. Forme della vendita.</p> <p>Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.</p> <p>Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa senza incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma dell'articolo 166 del codice di procedura civile.</p> <p>Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.</p>

<p>Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.</p>	<p>Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.</p>
<p>Art. 2862. Ipotecche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo.</p> <p>Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.</p> <p>Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui.</p> <p>Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.</p>	<p>Art. 2862. Ipotecche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo.</p> <p>Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.</p> <p>Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita forzata eseguita contro di lui.</p> <p>Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.</p>
<p>Art. 2893. Mancata richiesta dell'incanto.</p> <p>Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'articolo 2890, n. 3.</p> <p>La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.</p>	<p>Art. 2893. Mancata richiesta della vendita</p> <p>Se la vendita non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'articolo 2890, n. 3.</p> <p>La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.</p>
<p>Art. 2897. Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto.</p> <p>Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l'immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.</p>	<p>Art. 2897. Regresso dell'acquirente divenuto compratore a seguito di vendita forzata</p> <p>Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l'immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 83.</p> <p>Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell'articolo 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo articolo 1516:</p> <p>1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;</p> <p>2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni per le merci e le derrate.</p> <p>La vendita all'incanto deve essere annunciata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.</p> <p>Il verbale d'incanto è depositato nella cancelleria della pretura (1) del luogo in cui si è proceduto alla vendita.</p> <p>Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte richiedente e l'altro, vistato da questa, è conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico.</p> <p>Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico è stato eseguito.</p>	<p>Art. 83.</p> <p>Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell'articolo 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo articolo 1516:</p> <p>1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;</p> <p>2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni per le merci e le derrate.</p> <p>La vendita senza incanto deve essere annunciata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.</p> <p>Il verbale di vendita senza incanto è depositato nella cancelleria della pretura del luogo in cui si è proceduto alla vendita.</p> <p>Le operazioni di vendita eseguite a norma dell'articolo 1515, terzo comma, del codice e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte richiedente e l'altro, vistato da questa, è conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico.</p> <p>Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico è stato eseguito.</p>

MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI E CONCORSUALI E DEPOSITO DELLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO CON MODALITÀ TELEMATICHE

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221</p> <p>Art. 16-bis. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali</p> <p>1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.</p> <p>2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.</p> <p>3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.</p> <p>4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro</p>	<p>Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221</p> <p>Art. 16-bis. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali</p> <p>1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.</p> <p>2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.</p> <p>2-bis. In ogni caso, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il deposito della nota di iscrizione a ruolo, quando previsto, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche</p> <p>3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.</p> <p>4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro</p>

<p>IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.</p>	<p>IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.</p>
<p>5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.</p>	<p>5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.</p>
<p>6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.</p>	<p>6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.</p>
<p>7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.</p>	<p>7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.</p>
<p>8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.</p>	<p>8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.</p>
<p>9. Il giudice può ordinare il deposito di copia</p>	<p>9. Il giudice può ordinare il deposito di copia</p>

<p>cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche</p>	<p>cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche</p> <p>9-bis. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.</p> <p>9-ter. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-bis, sostituendo il commissario al curatore.</p> <p>9-quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.</p> <p>9-quinquies. I rapporti riepilogativi periodici previsti dal comma 9-ter e dagli articoli 33, quinto comma, e 182, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono redatti in conformità ai modelli standard adottati con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia. Con i decreti del Ministro della giustizia di cui al periodo precedente sono adottati anche i modelli standard cui devono conformarsi i rapporti riepilogativi finali di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater. I rapporti riepilogativi periodici e finali sono depositati con modalità telematiche a norma del presente articolo.</p> <p>9-sexies. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui al comma 9-quinquies sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito di</p>
--	--

	rilevazioni statistiche nazionali
--	--

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE, LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO, IL RIORDINO DELLE GARANZIE MOBILIARI, NONCHE' ALTRE DISPOSIZIONI PER LA

SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2014)

Capo I

DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1

(Delega al Governo per l'efficienza del processo civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni per l'efficienza e l'accelerazione del processo civile di cognizione e del processo di esecuzione forzata secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai decreti di cui all'articolo 3, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e successivamente trasmessi al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. I decreti legislativi delegati realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Art. 2

(Misure per la maggiore efficienza del processo di cognizione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare misure per la più celere definizione dei giudizi civili di cognizione e per garantire l'effettività delle pronunce giudiziali a maggior tutela dei creditori, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il giudice, all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, possa disporre il mutamento del rito ordinario di cognizione nel rito sommario di cognizione, quando ritiene che sia sufficiente un'istruzione sommaria;

b) prevedere, anche al fine di favorire lo smaltimento dell'arretrato civile, che:

1) il giudice possa definire i giudizi di primo grado mediante dispositivo corredato dall'indicazione dei fatti e delle norme che fondano la decisione e delimitano l'oggetto dell'accertamento, riconoscendo alle parti il diritto di ottenere la

motivazione della decisione da impugnare, a richiesta e previo versamento di una quota del contributo unificato dovuto per l'impugnazione;

2) la motivazione dei provvedimenti che definiscono il giudizio in grado d'appello possa consistere nel richiamo della motivazione del provvedimento impugnato;

c) stabilire che la corte d'appello giudica in composizione monocratica nelle controversie pendenti in grado d'appello, che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, risultano iscritte a ruolo in appello da oltre tre anni e vertano in materia di condominio, diritti reali e possesso, divisione, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti con danni esclusivamente a cose, nonché nelle materie indicate nell'articolo 445-bis del codice di procedura civile;

d) estendere l'ambito di operatività delle misure di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile, prevedendone l'adozione anche d'ufficio e in particolare consentendone l'applicazione anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi dagli obblighi di fare infungibili e non fare, sempre che non consistenti nel pagamento di una somma di denaro, e garantendo al debitore, quando il provvedimento di condanna non è più suscettibile di impugnazione, la facoltà di far valere la grave difficoltà di adempiere spontaneamente per causa a lui non imputabile;

e) prevedere che, nelle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ovvero da responsabilità medica e sanitaria, l'espletamento del procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile costituisca condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio di merito, con conseguente esonero dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

f) prevedere quando, nei casi di condanna a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il difensore sia responsabile in solido con la parte;

g) prevedere il potere del difensore di autenticare le copie di tutti gli atti del processo;

h) prevedere la riduzione del periodo feriale di sospensione dei termini processuali.

Art. 3

(Ricerca dei beni da pignorare ed espropriazione forzata di crediti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare misure per rendere più efficace la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare e, con riguardo all'espropriazione forzata di crediti, per semplificare le modalità della dichiarazione del terzo pignorato e per rafforzare i mezzi di tutela del debitore nel processo in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ad istanza del creditore, su autorizzazione del presidente del tribunale e previo pagamento del contributo unificato, la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare sia eseguita dagli ufficiali giudiziari anche con modalità telematiche mediante l'accesso a specifiche banche dati

gestite dalle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e stabilire che l'istanza tenga luogo della richiesta di pignoramento;

b) prevedere che gli introiti derivanti dal versamento del contributo unificato di cui alla lettera a) siano destinati a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari e degli uffici NEP, con particolare riferimento ai servizi informatici;

c) rimettere al creditore procedente l'individuazione dei crediti o delle cose da sottoporre a pignoramento quando l'accesso alle banche dati di cui alla lettera a) ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che si trovano nella disponibilità di terzi ovvero sia crediti che cose del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi;

d) prevedere che quando l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore l'ufficiale giudiziario li pignori direttamente notificando il verbale delle operazioni di ricerca al debitore e al terzo;

e) modificare il criterio di competenza territoriale relativo ai procedimenti di espropriazione forzata di crediti, prevedendo la competenza del giudice del luogo ove risiede il debitore; quando il debitore risiede all'estero o è una pubblica amministrazione, stabilire uno specifico criterio di competenza territoriale, che assicuri la concentrazione dei procedimenti proposti nei confronti del medesimo debitore;

f) prevedere, in conseguenza di quanto previsto alla lettera e), che anche il terzo tenuto al pagamento di uno dei crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile comunichi la dichiarazione di cui all'articolo 547 del predetto codice a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;

g) prevedere che l'atto con cui si procede al pignoramento di crediti, ivi compreso il verbale di cui alla lettera d), contenga l'avvertimento al terzo delle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione in udienza;

h) stabilire un compenso aggiuntivo, rientrante tra le spese di esecuzione e parametrato al valore di realizzo o di assegnazione delle cose pignorate o al valore dei crediti, da ripartire tra l'ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto all'interrogazione delle banche dati, l'ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto al pignoramento, nonché gli altri ufficiali giudiziari o funzionari del medesimo ufficio addetti al servizio esecuzioni;

i) individuare altre materie in cui l'autorità giudiziaria può avvalersi dell'ufficiale giudiziario per l'interrogazione delle banche dati di cui alla lettera a);

l) assicurare che dall'attuazione dei criteri direttivi di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o minori entrate, ivi comprese quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Capo II

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE GARANZIE MOBILIARI

Art. 4

(Disciplina delle garanzie mobiliari non possessorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per procedere alla revisione delle disposizioni in materia di garanzie reali mobiliari al fine di agevolare e promuovere l'accesso al credito, in particolare delle start-up innovative, contraendone i relativi costi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento come istituto di diritto comune, disciplinandone i requisiti e le modalità di costituzione, le regole di opponibilità ai terzi e la disciplina del concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione, anche attraverso l'iscrizione in apposito registro informatizzato;

b) stabilire che la garanzia mobiliare possa avere ad oggetto un bene o una pluralità di beni, materiali o immateriali, individuati anche per tipologie o categorie funzionali e in relazione al loro valore, e a tal fine prevedere che, nell'ipotesi in cui la garanzia abbia ad oggetto beni futuri, questi siano determinabili;

c) prevedere che la garanzia possa essere costituita per uno o più crediti presenti o futuri, determinati o determinabili anche in relazione a rapporti futuri, ferma restando la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito;

d) prescrivere che l'atto costitutivo della garanzia sia redatto per iscritto, con indicazione dei beni o delle tipologie o categorie di beni gravati dal diritto di prelazione;

e) istituire un registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, e a tale scopo:

1) stabilire che l'iscrizione della garanzia contenga almeno i seguenti dati: l'identità e l'indirizzo o la sede del creditore garantito; l'identità e l'indirizzo o la sede del debitore; la descrizione dei beni oggetto di garanzia individuati a norma della lettera b); l'ammontare massimo dei crediti garantiti;

2) prevedere che la garanzia prenda grado e sia opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel registro;

3) prevedere che la garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, possa essere utilizzata a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli individuati nell'atto costitutivo, qualora l'atto costitutivo lo preveda espressamente e sempre che il relativo patto sia annotato, anche successivamente, in margine all'iscrizione;

4) prevedere che, nel caso di cui al numero 3), la garanzia mantenga il grado preso al momento dell'iscrizione, disciplinando il concorso conseguente alle eventuali plurime annotazioni;

5) subordinare le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in denaro determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro;

f) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;

g) prevedere che, qualora il datore della garanzia sia un imprenditore, e fatto salvo il diverso accordo delle parti, lo stesso possa disporre dei beni oggetto di garanzia nell'esercizio della propria attività economica, estendendosi in tal caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa;

h) ammettere che, anche in deroga al divieto del patto commissorio, la convenzione costitutiva possa prevedere che, al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore possa procedere stragiudizialmente alla vendita, richiedere l'assegnazione in pagamento dei beni oggetto di garanzia o adottare altre modalità di realizzazione economicamente ragionevoli, a condizione che il loro valore sia determinato in maniera oggettiva, tramite la quotazione di mercato o stima di un professionista nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza, designato dal giudice, salvo l'obbligo del creditore di restituire al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito, subito dopo la realizzazione della garanzia;

i) prevedere forme di pubblicità e controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera h), e regolare i conseguenti rapporti tra l'escussione stragiudiziale stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali;

l) adottare misure adeguate per la protezione del debitore consumatore, e in particolare stabilire che, ai fini della validità dell'accordo di garanzia, non è ammessa una descrizione per tipologie o categorie dei beni;

m) adottare tutte le ulteriori misure necessarie, al fine di coordinare la disciplina delle garanzie mobiliari non possessorie con la normativa vigente, in materia di responsabilità patrimoniale, cause di prelazione e tutela giurisdizionale dei diritti, nonché con le norme in materia bancaria e creditizia, proprietà industriale, procedure esecutive e concorsuali e tutela dei dati personali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente trasmesso al Parlamento perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'adozione dell'originario decreto.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA NONCHÉ PER IL MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSALE

Art. 5

(Modifiche al codice di procedura civile ed al codice civile per la semplificazione e l'accelerazione del processo esecutivo)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.»;

b) all'articolo 207, secondo comma, le parole «che le sottoscrive» sono soppresse;

c) l'articolo 503 è sostituito dal seguente:

«Art. 503 (Modi della vendita forzata). La vendita forzata è fatta senza incanto, secondo le forme previste nei capi seguenti.»;

d) all'articolo 520, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede affidandole immediatamente a un custode nominato a norma dell'articolo 521»;

e) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:

«Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati dall'ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.»;

f) all'articolo 521, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Possono essere nominati custode esclusivamente gli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. In ogni caso il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, può con provvedimento motivato nominare custode delle cose pignorate altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice o uno dei professionisti delegati iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 179-ter delle medesime disposizioni.»;

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di vendita, il custode nominato ai sensi del primo comma, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Il custode, quando risulta necessario per apprendere i beni, può aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente

trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati il custode può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro conservazione nel luogo in cui si trovano.»;

g) all'articolo 530, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura»;

2) all'ultimo comma, le parole «può disporre» sono sostituite dalla seguente: «dispone» e le parole «o della data dell'incanto» sono soppresse;

h) all'articolo 532 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, dopo la parola «vendita» sono aggiunte le seguenti: «senza incanto»;

2) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto dei beni pignorati tramite commissionario. Le cose pignorate sono affidate, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario, all'istituto vendite giudiziarie ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice o ad uno dei professionisti delegati iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 179-ter delle medesime disposizioni.»;

3) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il giudice fissa altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi e il termine finale alla cui scadenza il commissionario restituisce gli atti in cancelleria affinché, sentite le parti, si proceda a norma dell'articolo 187-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.»;

i) all'articolo 533 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell'art. 532, secondo comma, secondo periodo, il commissionario restituisce immediatamente gli atti.»;

l) l'articolo 534 è abrogato;

m) l'articolo 534-bis del codice di procedura civile è abrogato;

n) all'articolo 534-ter la parola «professionista» è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: «commissionario»;

o) all'articolo 535 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prezzo minimo della vendita»;

2) al secondo comma, le parole «di apertura dell'incanto» sono sostituite dalle seguenti «minimo della vendita»;

p) all'articolo 536 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole «per l'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «per la vendita»;

2) al secondo comma, le parole «agli incanti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vendite»;

q) all'articolo 537, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «dell'incanto» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «della vendita»;

2) al primo comma, le parole «, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto,» sono soppresse;

r) l'articolo 538 è abrogato;

s) all'articolo 540, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole «nuovo incanto» sono sostituite dalle seguenti: «nuovo esperimento di vendita»;

2) al secondo comma, le parole «consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «depositata secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di cui all'articolo 530»;

t) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

«L'originale dell'atto di citazione il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati dall'ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dall'ultima notificazione. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi trenta giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.»;

u) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

«Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). L'atto di pignoramento è consegnato dall'ufficiale giudiziario al creditore immediatamente dopo l'ultima notificazione

Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con il titolo esecutivo, il precetto e il pignoramento entro dieci giorni dalla consegna di quest'ultimo. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. L'atto di pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo. »;

v) all'articolo 559, al quarto comma, le parole «al primo comma dell'articolo 534» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice»;

z) all'articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;

aa) all'articolo 569, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, secondo periodo, le parole «e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo

572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione» sono soppresse;

2) le parole «e, nei casi previsti, l'incanto,» sono soppresse;

bb) all'articolo 571, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole «a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 579»;

2) al terzo comma, il numero 2) è abrogato;

cc) All'articolo 572, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «aumentato di un quinto,» sono soppresse;

2) il terzo comma è abrogato;

dd) all'articolo 573, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore di colui che ha formulato l'offerta più conveniente. A parità di condizioni di offerta, la vendita è disposta a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo»;

ee) dopo l'articolo 575, la rubrica del §. 3 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali sulla vendita»;

ff) l'articolo 576 è abrogato;

gg) all'articolo 578, le parole «l'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «la stessa»;

hh) all'articolo 579, il primo comma è abrogato;

ii) all'articolo 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la vendita.»;

ll) l'articolo 581 è abrogato;

mm) all'articolo 583, le parole «dall'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla vendita»;

nn) l'articolo 584 è abrogato;

oo) all'articolo 585, le parole «dell'articolo 576» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 569»;

pp) all'articolo 587, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole «un nuovo incanto» sono sostituite dalle seguenti: «una nuova vendita»;

2) al secondo comma, il primo periodo è così sostituito: «Per la nuova vendita si procede a norma degli articoli 569 e seguenti.»;

qq) all'articolo 588, al primo comma le parole «dell'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «della vendita» e le parole «all'incanto» sono soppresse;

rr) all'articolo 590, al primo comma le parole «all'incanto» sono soppresse;

ss) all'articolo 591, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuova vendita»;

2) al primo comma, le parole «dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 569 perché si proceda a nuova vendita»;

3) al secondo comma, le parole «inferiore di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore di non oltre un quarto»;

tt) all'articolo 591-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole «alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto» sono sostituite dalle seguenti «ed alla gara tra gli offerenti»;

2) al secondo comma, al numero 2), le parole «e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma» sono soppresse;

3) al secondo comma, al numero 4), le parole «dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581» sono sostituite dalle parole «di vendita e all'aggiudicazione dell'immobile»;

4) al secondo comma, al numero 6), le parole «sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e» sono soppresse;

5) al secondo comma, al numero 8) le parole «del nuovo incanto» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova vendita»;

6) al secondo comma, al numero 9) la parola «incanto» è sostituita dalla seguente: «vendita»;

7) al settimo comma, la parola «incanti» è sostituita dalla parola «vendite»;

uu) all'articolo 595, al primo comma le parole «nuovo incanto» e «un nuovo incanto» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «nuova vendita» e «una nuova vendita»;

vv) all'articolo 604, le parole «di cui all'articolo 579, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 571, primo comma, primo periodo»;

zz) l'articolo 609 è sostituito dal seguente:

«Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione). Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso

da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;

aaa) all'articolo 615, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento di sospensione perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è stata rigettata l'opposizione. L'inefficacia è dichiarata nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso della parte interessata.»;

bbb) all'articolo 618, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il provvedimento di sospensione perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è stata rigettata l'opposizione. L'inefficacia è dichiarata dal giudice dell'esecuzione su ricorso della parte interessata.»;

ccc) all'articolo 624, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il provvedimento di sospensione perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è stata rigettata l'opposizione. L'inefficacia è dichiarata dal giudice dell'esecuzione su ricorso della parte interessata.»;

ddd) all'articolo 624 bis, le parole «o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto» sono soppresse;

eee) all'articolo 627, le parole «dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione della sentenza che rigetta l'opposizione»;

fff) l'articolo 733 è sostituito dal seguente:

«Art. 733. (Vendita di beni). Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi a norma degli articoli 532 e seguenti per i beni mobili e degli articoli 569 e seguenti per i beni immobili, designa un soggetto che risiede nel circondario in cui è compreso il luogo ove si trovano i beni.»;

ggg) all'articolo 734, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica le parole «dell'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «della vendita»;

2) al primo comma, la parola «incanto» è sostituita dalle seguenti: «esperimento di vendita»;

hhh) all'articolo 787, le parole «degli articoli 534 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 532 e seguenti»;

iii) all'articolo 795, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è abrogato;

2) al terzo comma, le parole «L'incanto si apre» sono sostituite dalle seguenti: «Le operazioni di vendita si aprono»;

2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, le parole «autorizzati all'incanto» sono sostituite dalle parole «autorizzati alle vendite forzate»;

2) al primo comma, le parole «all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni mobili a norma dell'articolo 532» ;

3) al secondo comma, le parole «alle vendite all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «alle vendite forzate»;

b) dopo l'articolo 159 è aggiunto il seguente:

«Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione è redatta in conformità al modello adottato con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia.»;

c) all'articolo 161-bis le parole «degli articoli 571 e 580» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 571»;

d) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164-bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata). Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

e) all'articolo 169-bis le parole «iscritti nei pubblici registri» sono soppresse;

f) all'articolo 169-ter le parole «iscritti nei pubblici registri» sono soppresse;

g) all'articolo 169-quinquies, le parole «, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del codice,» sono soppresse;

h) dopo l'articolo 169-quinquies è aggiunto il seguente:

«Art. 169-sexies. (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati) Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei mobili pignorati. Si applicano gli articoli 13 e seguenti di queste disposizioni in quanto compatibili.»;

i) all'articolo 173-quinquies le parole «degli articoli 571, 579, 580 e 584» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 571 e 579»;

l) l'articolo 175 è abrogato.

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 376, primo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

b) all'articolo 719, primo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

c) all'articolo 720, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

d) all'articolo 757, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di vendita forzata»;

e) all'articolo 1506, al secondo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di vendita forzata»;

f) all'articolo 1515, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

2) al terzo comma, le parole «senza incanto, al prezzo corrente,» sono sostituite dalle seguenti: «, anche al prezzo corrente,»

g) all'articolo 2466, al secondo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

h) all'articolo 2471, al terzo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

i) all'articolo 2646, al primo comma, la parola «incanto» è sostituita dalle seguenti: «vendita forzata»;

l) all'articolo 2797, al secondo comma, le parole «al pubblico incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

m) all'articolo 2862, al secondo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalla seguente: «forzata»;

n) all'articolo 2893, al primo comma, le parole «l'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «la vendita»;

o) all'articolo 2893, le parole «l'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «la vendita»;

p) all'articolo 2897, la rubrica è così sostituita: «Regresso dell'acquirente divenuto compratore a seguito di vendita forzata»;

4. All'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole «con o» sono soppresse
- b) al secondo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;
- c) al terzo comma, le parole «d'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «di vendita senza incanto»
- d) al quarto comma, le parole «senza incanto» sono sostituite dalle seguenti: «eseguite a norma dell'articolo 1515, terzo comma, del codice».

Art. 6

(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche)

1. All'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è introdotto il seguente:

«2-bis. In ogni caso, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il deposito della nota di iscrizione a ruolo, quando previsto, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.»

b) dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9-ter. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-bis, sostituendo il commissario al curatore.

9-quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

9-quinquies. I rapporti riepilogativi periodici previsti dal comma 9-ter e dagli articoli 33, quinto comma, e 182, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono redatti in conformità ai modelli standard adottati con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia. Con i decreti del Ministro della giustizia di cui al periodo precedente sono adottati anche i modelli standard cui devono conformarsi i rapporti riepilogativi finali di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater. I rapporti riepilogativi periodici e finali sono depositati con modalità telematiche a norma del presente articolo.

9-sexies. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui al comma 9-quinquies sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.